

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3441

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **DI NARDO RAFFAELE**

Presentata il 3 giugno 1971

Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge che sottopongo alla vostra benevola approvazione è diretta a rendere un doveroso atto di giustizia, oltre che a colmare una inaccettabile lacuna contenuta nella legge n. 1054 del 23 dicembre 1970, che reca le « Norme per il riordino della indennità mensile per il servizio di istituto dovuta alle Forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria ».

Tale provvedimento, nel fissare la nuova misura dell'indennità di servizio penitenziario, spettante, a decorrere dal 1° luglio 1970, al personale civile degli istituti di prevenzione e di pena appartenenti alle carriere direttiva, esecutiva ed al personale civile non di ruolo, ha inspiegabilmente ommesso talune categorie di personale della stessa amministrazione che fruivano già dell'indennità di servizio penitenziario ed avevano, pertanto, in eguale misura, diritto all'adeguamento ora stabilito.

Premesso che l'indennità di servizio penitenziario vuole essere il corrispettivo del maggiore rischio e responsabilità che caratterizzano, in misura sia pure differenziata, il difficile e pericoloso servizio di istituto carcerario, è

evidente che l'adeguamento di tale indennità dovesse riguardare tutte le categorie del personale civile dipendente dalla amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e ciò nella considerazione che lo stesso, di ogni ordine e grado, opera, nei settori di rispettiva competenza, in analoghe condizioni ambientali e di rischio.

È rimasto escluso, invece, il personale della carriera di concetto, costituito da educatori, assistenti sociali, ragioniere, tecnici agricoli ed industriali, i quali svolgono la loro attività a fianco degli altri operatori penitenziari, a contatto diretto dei detenuti, sia nell'interno degli istituti che all'esterno, come nel caso degli assistenti sociali, incaricati a svolgere inchieste e trattamenti a carico di minori disadattati, visite domiciliari e trattamenti libertà assistita, in ambienti notoriamente malsani e pericolosi.

Così pure è stata disattesa l'aspettativa dei « medici incaricati », i quali nonostante svolgano la loro attività professionale alla pari dei colleghi di ruolo, negli stessi stabilimenti oppure, come avviene sovente, in quelli situati nelle zone più disagiate, si vedono, poi, esclusi dal percepire una indennità di rischio. Tale

esclusione non mi sembra possa trovare una adeguata giustificazione nel particolare rapporto contrattuale che lega loro alla amministrazione penitenziaria, e allo stesso modo deve dirsi per il personale operaio e femminile. Tutte queste omissioni, del resto, furono rilevate dalla seconda Commissione affari interni della Camera dei Deputati, la quale nell'approvare, in sede legislativa ed in via definitiva, la legge n. 1054 del 23 dicembre 1970 ha chiaramente riconosciuto la necessità di estendere l'indennità stessa a tutti gli operatori penitenziari.

Poiché ragioni di urgenza impedivano di prolungare ulteriormente l'iter di approvazione della legge, riguardante tutti gli appartenenti alle forze di polizia, la stessa Commissione approvò all'unanimità, nella seduta del 17 dicembre 1970, col parere favorevole dei rappresentanti dei Ministeri dell'interno e della giustizia, il seguente ordine del giorno: « La II Commissione, ritenuta l'urgenza del provvedimento in esame ai fini di una sollecita corresponsione dell'indennità delle Forze di polizia, che non consente ulteriori rinvii per il reperimento dei fondi a copertura dei maggiori oneri previsti dall'emendamento trasmesso alla Commissione bilancio, impegna il Governo, a presentare con sollecitudine un apposito provvedimento atto a soddisfare le aspettative del personale di concetto, degli operai e degli addetti ai servizi penitenziari, che non hanno trovato collocazione nel disegno di legge in esame, facendo salve le decorrenze previste nel medesimo di legge n. 2852 ».

La mia iniziativa, pertanto, sollecita, in definitiva, l'impegno assunto con quell'ordine del giorno nei confronti della benemerita categoria dei lavoratori penitenziari, che attendono fiduciosi e con esemplare disciplina questo atto di giustizia, nell'attuale particolare momento che il loro lavoro è reso più oneroso dal costante clima di tensione esistente

negli stabilimenti carcerari, che spesso sfocia in pericolosi episodi di violenza.

Nella certezza che il Governo, consapevole, non mancherà di dare la sua piena, doverosa adesione, propongo la nuova misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante alle categorie del personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena rimaste escluse dal provvedimento riva-lutativo approvato dal Parlamento.

All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 602.360.160 a carico dell'esercizio 1971, potrà provvedersi, per lire 200 milioni, utilizzando quota parte della somma di lire 700 milioni accantonata sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 alla voce « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (vedi elenco 5 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1970). La somma di lire 402.360.160 occorrente per il 1971, potrà essere attinga dal capitolo corrispondente a quello sopraindicato, utilizzando quota parte della somma di lire 520 milioni accantonata per l'anno suddetto alla voce « Determinazione delle piante organiche del personale dei tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali ». Invero tale ultimo accantonamento si riferisce a somme non più utilizzate, in quanto il provvedimento legislativo per il quale erano state stanziare, è stato, contrariamente alle previsioni, elaborato senza che comportasse alcun onere di spesa.

Il prelievo della somma prevista per l'anno 1970, può essere agevolmente effettuato senza pregiudizio per la realizzazione dei programmi connessi alla attuazione dell'Ordinamento penitenziario, trattandosi di attività che si potranno incominciare a realizzare soltanto nel 1971, essendo ancora in corso da parte del Parlamento l'esame di tale ordinamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nella allegata tabella, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.

Tale misura è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio 1971, di complessive lire 602.360.160, sarà provveduto, quanto a lire 200.000.000, mediante utilizzazione di pari importo dallo stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 e, quanto a lire 402.360.160, mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento corrispondente al capitolo suddetto per l'esercizio 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

Carriere	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Direttiva	Medico incaricato e qualifiche corrispondenti	50,000
Concetto	Censore dirigente di 1 ^a classe e ragioniere capo; censore dirigente di 2 ^a classe e ragioniere principale; censore e 1 ^o ragioniere; qualifiche corrispondenti assistenti sociali e tecnici	50,000
	Primo educatore e ragioniere; educatore e ragioniere aggiunto; educatore aggiunto e vice ragioniere; qualifiche corrispondenti alle carriere degli assistenti sociali e del personale tecnico	40,000
Personale operaio . .	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni . .	23,000

(a) Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(b) Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscono alla data di entrata in vigore della presente legge.

(c) Le misure giornaliere dell'indennità penitenziario, ove occorre determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

(d) Nei confronti del personale operaio sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dall'articolo 22, lettere a) e b), della legge 5 marzo 1961, n. 90.